



LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE V^a PENALE E PER LE MISURE DI PREVENZIONE

composta dai signori:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dott. Salvatore Di Vitale | Presidente |
| 2) dott. Raffaele Malizia | Consigliere |
| 3) dott. Giovanni D'Antoni | Consigliere rel. |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 154/2010 R.R.M.P., relativo a misura di prevenzione personale applicata nei confronti di **BALSANO Castrense (pat. Giuseppe)** nato a Monreale il giorno 1 novembre 1973, ed a misura patrimoniale applicata nei confronti di **BALSANO Giuseppe** nato a Monreale il 14 gennaio 1945 e deceduto a Novara il 18 luglio 2005

su impugnazione proposta contro il decreto emesso dal Tribunale di Palermo nei giorni 3/21.6.2010

da

BALSANO Castrense, nato a Monreale il giorno 1 novembre 1973, in proprio e nella qualità di erede di **BALSANO Giuseppe**, difeso dall'avvocato Francesco Ganci con studio a Monreale in via Venero n. 67

sentito il Consigliere relatore;
sentito il P.G., che ha chiesto la conferma del decreto di primo grado;
sentite le conclusioni del difensore dell'appellante, che ha insistito sui motivi di appello;

visti gli atti;

sciogliendo la riserva formulata il 10 dicembre 2010,

CONSIDERATO IN FATTO

Con decreto emesso in esito all'udienza camerale del 12 maggio 2010, deciso il 3 giugno e depositato il 21 giugno dello stesso anno, il Tribunale di Palermo ha applicato a BALSANO Castrense la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni e gli ha fatto obbligo di versare alla Cassa delle Ammende una cauzione di euro 800,00 facendo applicazione dei criteri direttivi segnati dalla L. 575/1965 e succ. modd. e intt.

Nell'occasione, valutando la richiesta ablativa avanzata dal Procuratore della Repubblica di Palermo con riferimento al patrimonio di BALSANO Giuseppe (padre di BALSANO Castrense, deceduto nel carcere di Novara il 18 luglio 2005), e facendo seguito al proprio decreto di sequestro del 19 luglio 2004, ha ordinato la confisca di una serie di beni intestati a BALSANO Castrense, così elencati:

1. locale cantinato di mq. 17 sito in Monreale via Aldo Moro n. 49 di cui al foglio 27, particella 3103 sub 60, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
2. locale cantinato di mq 24 sito in Monreale via Aldo Moro n. 49 di cui al foglio 27 particella 3103 sub. 61, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
3. locale cantinato di mq 17 sito in Monreale via Aldo Moro n. 49 di cui al foglio 27 particella 3103 sub. 62, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
4. locale cantinato di mq 18 sito in Monreale via Aldo Moro n. 49 di cui al foglio 27 particella 3103 sub. 63, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
5. locale cantinato di mq 17 sito in Monreale via Aldo Moro n. 49 di cui al

- foglio 27 particella 3103 sub. 64, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
6. locale cantinato di mq 24 sito in Monreale via Aldo Moro n. 49 di cui al foglio 27 particella 3103 sub. 37, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
 7. locale cantinato di mq 20 sito in Monreale via Aldo Moro n. 49 di cui al foglio 27 particella 3103 sub. 44, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
 8. locale cantinato di mq 19 sito in Monreale via Aldo Moro n. 49 di cui al foglio 27 particella 3103 sub. 54, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
 9. locale cantinato di mq 19 sito in Monreale via Aldo Moro n. 49 di cui al foglio 27 particella 3103 sub. 55, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
 10. impresa individuale "BALSANO Castrense" svolgente attività di fabbro, con sede in Monreale via Venero n. 226 e l'intero complesso dei beni della predetta impresa;
 11. autovettura Fiat Marea targata BC843PJ, intestata a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
 12. motociclo Suzuki "Burgman" 400 targato BE 01026, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
 13. autocarro "Effedi" D targato PA 928259, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973;
 14. autovettura Lancia Delta 2.0 turbo targata PA A00379, intestato a BALSANO Castrense, nato a Monreale il 01.11.1973.

Per quanto riguarda i profili personali del procedimento, il primo giudice ha innanzitutto evidenziato che BALSANO Giuseppe, con sentenza del 5 maggio 2005 resa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in esito a giudizio svoltosi col rito

abbreviato, era stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione (unificati i reati per continuazione con quello di cui all'art. 416 *bis* c.p. per il quale era stato già condannato irrevocabilmente dalla Corte di Assise di Palermo con sentenza del 18 marzo 2000) per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. contestatogli per aver organizzato e diretto l'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" operante nel territorio di Monreale, nonché per il reato di cui all'art. 12 *quinquies* L. 356/1992 contestatogli per aver attribuito fittiziamente a terzi alcuni suoi beni¹. Con la stessa sentenza – irrevocabile il 26 gennaio 2007 - BALSANO Castrense era stato a sua volta condannato alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 416 *bis* e per quello di turbata libertà degli incanti.

Dopo aver precisato che BALSANO Giuseppe era rimasto latitante dal 1993 al 21 maggio 2002, il Tribunale ha quindi complessivamente esposto che attraverso dichiarazioni di attendibili collaboratori di giustizia ed esiti di servizi di osservazione ed intercettazioni ambientali e telefoniche era stata ricostruita l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, operante nel territorio di Monreale, per lungo tempo capeggiato dal predetto BALSANO Giuseppe, dedito alla commissione di una serie di gravi reati e all'acquisizione, alla gestione, al controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici. BALSANO Castrense aveva a sua volta coadiuvato il padre specie nel periodo della sua latitanza ed aveva assunto in sua assenza il ruolo di "reggente" della famiglia mafiosa di Monreale, impegnandosi con <<intraprendenza, arroganza e fermezza>> nella gestione e cura quotidiana degli interessi economici dello schieramento mafioso.

¹ si tratta dell'impresa individuale "CAPIZZI Antonino", titolare del Supermecato "SISA" di Monreale, con relativo complesso dei beni, e di due ville accorpate di complessivi mq. 508, con corte circostante estesa circa mq. 3455, intestate a ROMANO Giuseppe. Sia l'una che le altre sono state irrevocabilmente confiscate in sede penale, e per tale motivo il giudice della prevenzione di primo grado, che pur ne aveva inizialmente ordinato il sequestro, col decreto in esame ha disposto la cessazione della confisca di prevenzione e ordinato la revoca del relativo sequestro.

In ordine all'assetto patrimoniale della misura, il Tribunale ha fatto applicazione dell'art. 2 *bis*, comma 6 *bis*, della L. 575/1965 (introdotto dall'art. 10, comma 1 lett. c) n. 2 della L. 24 luglio 2008 n. 125), che consente l'applicazione di misure patrimoniali anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione, e specifica che in tal caso il procedimento deve proseguire nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. Laddove appunto nella specie BALSANO Giuseppe era deceduto nel carcere di Novara il 18 luglio 2005, e cioè dopo l'emissione del sequestro, e nel relativo procedimento ablativo erano stati citati d'ufficio i suoi eredi.

In punto di diritto il giudice di prime cure ha peraltro chiarito che anche le misure di prevenzione sono regolate dall'art. 200, comma 1, c.p.p.; norma, questa, che in relazione alle misure di sicurezza ed alla confisca stabilisce che le stesse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Posta l'applicabilità della normativa vigente al tempo della confisca, ha poi precisato che al BALSANO già con decreto del 21 ottobre 1994 era stata applicata la misura di prevenzione di natura personale, mai eseguita dapprima a causa della latitanza del prevenuto protrattasi fino al 2002, e poi a causa del suo stato di detenzione protrattosi fino al suo decesso avvenuto nel 2005. Riepilogando i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento all'ipotesi di applicazione disgiunta di misure personali e misure patrimoniali, ha quindi esposto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 36/2001 del 13 dicembre 2000 avevano in effetti affermato il principio secondo cui il provvedimento ablativo intervenuto dopo la cessazione della misura personale è valido solo se adottato nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dal terzo comma dell'art. 2 *ter* della stessa legge; il nesso di interdipendenza tra misura personale e patrimoniale, tuttavia, ad avviso del Tribunale era stato ormai "reciso" proprio dal "nuovo" comma 6 *bis* dell'art. 2 *bis*²:

² <<Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga

questo, nel consentire l'applicazione della misura patrimoniale indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta di misura di prevenzione, sarebbe invero insanabilmente in contrasto col citato art. 2 *ter*, sesto comma, e ne avrebbe perciò comportato l'abrogazione implicita; e tanto renderebbe di fatto inapplicabile - nel caso di morte del proposto - il termine di cui all'art. 2 *ter*, terzo comma, seconda parte, che trova applicazione solo con riferimento alla "cessazione" della misura personale, ovverosia con riferimento al caso di integrale esecuzione della misura stessa.

Ad ulteriore conforto della tesi il Tribunale ha peraltro osservato che, diversamente opinando, nella specie sarebbe stato necessario, irragionevolmente, revocare il sequestro per perenzione del termine biennale dalla cessazione della misura personale coincidente con la morte del proposto, salvo poi ad emettere un nuovo decreto di sequestro entro il quinquennio della morte del proposto stesso, in forza stavolta della disposizione di cui all'art. 2 *ter*, 11° comma L. 575/1965 nel testo introdotto dal medesimo dall'art. 10 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 conv. con L. 24 luglio 2008 n. 125³. Quinquennio dalla morte del prevenuto, peraltro, che nella specie al momento della confisca non era ancora trascorso.

Acclarata l'ammissibilità della confisca, nel merito questa è stata disposta sul rilievo della sproporzione tra la spesa sostenuta per l'acquisto degli immobili – tutti acquistati il 13 marzo 2001 al prezzo complessivo dichiarato di lire 56 milioni, stimato dai periti d'ufficio in 214 milioni di lire – e le disponibilità economiche di Giuseppe e Castrense BALSANO, i quali in quel periodo non avevano dichiarato alcun reddito e nell'intero arco temporale compreso tra il 1993 ed il 2003 avevano prodotto redditi che attestavano un deficit complessivo di oltre 300 milioni di lire. I

nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa»

³ <<La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso>>

modesti introiti del BALSANO, ha infine aggiunto il primo giudice, derivavano peraltro dall'attività dell'impresa omonima, pesantemente compromessa dal suo inserimento in un cartello di imprese aduse alla manipolazione con modalità illecito-mafiose di appalti, di tal che ogni altro bene in sequestro doveva ritenersi reimpiego di proventi illeciti.

Con impugnazione tempestivamente depositata il 9 luglio 2010 ha proposto appello BALSANO Castrense.

In ordine alla misura personale il BALSANO ha chiesto l'annullamento del decreto lamentando che per gli stessi fatti per i quali era stato condannato egli stava già espiando una misura di sicurezza, di tal che la misura di prevenzione, avente a ben vedere <<eguale efficacia deterrente ed afflittiva>>, finiva per violare il divieto del *ne bis in idem*; ha poi eccepito l'improcedibilità della misura per violazione della normativa comunitaria che prevede che agli interessati debba esser data la possibilità di chiedere la trattazione del procedimento in pubblica udienza; ha lamentato la carenza del requisito dell'attualità evidenziando di aver ripreso già dal luglio 2009 la sua attività di fabbro ferraio e di non aver più intrattenuto rapporti di sorta con pregiudicati, peraltro dopo aver tenuto una buona condotta inframuraria; in ed via subordinata ha chiesto che la misura di prevenzione gli fosse applicata per una durata più breve e comprensiva del periodo di sottoposizione alla misura di sicurezza applicatagli dal magistrato di sorveglianza di Catania.

In ordine alla misura patrimoniale l'appellante ha eccepito l'improcedibilità della confisca deducendo che la giurisprudenza della C.E.D.U. era orientata nel senso di equiparare la confisca ad una vera e propria "pena", come tale colpita dal divieto di retroattività. Il divieto di applicazione di una pena più grave rispetto a quella prevista al momento della commissione del reato, previsto dall'art. 7 della C.E.S.D.U. (Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, "post Lisbona"), peraltro, avrebbe ormai il medesimo status

di garanzia delle norme comunitarie e dovrebbe pertanto legittimare la disapplicazione delle norme interne con esse contrastanti.

L'appellante ha poi eccepito la nullità della confisca sia perché intervenuta dopo un periodo più lungo di due anni rispetto al momento della cessazione della misura personale, coincidente con la morte di BALSANO Giuseppe, sia perché il termine biennale – tra cessazione della misura personale e confisca - doveva considerarsi perentorio anche in relazione al disposto di cui all'art. 6 C.E.S.D.U. secondo cui ogni persona ha diritto ad un giudizio da concludere entro un termine ragionevole.

Anche in relazione alla misura patrimoniale l'appellante ha poi eccepito la nullità del procedimento dipendente dall'impossibilità di una trattazione del processo in udienza pubblica, e per finire, ha chiesto anche nel merito la revoca del decreto deducendo l'assenza di indizi "gravi, precisi, certi e concordanti" comprovanti la presunta interposizione fittizia dei beni sottoposti a sequestro e confisca, avuto segnatamente riguardo al fatto che i beni erano stati acquistati mentre BALSANO Giuseppe era latitante. Il BALSANO ha inoltre evidenziato che cinque unità immobiliari gli erano state cedute nel 1998, laddove egli fino al 10 maggio 1997 era rimasto celibe ed aveva potuto contare per il mantenimento ordinario sul sostegno economico di sua madre, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, mentre per altro verso gli era stato possibile accantonare la somma di 30.000.000 di lire – necessaria per quell'acquisto - tesaurizzando i proventi dell'attività artigiana intrapresa nel 1995.

In relazione ad altre quattro unità immobiliari cedutegli nel 2001 per il prezzo di lire 26.000.000 l'appellante si è innanzitutto doluto della diversa valutazione operata dai periti d'ufficio, in contrasto tra l'altro con la mancanza di un accertamento di maggior valore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ha poi dedotto che tutte le nove unità immobiliari in questione gli erano state comunque cedute a titolo di *datio in solutum* da un suo debitore – DI GIOVANNI Alessio - del quale ha chiesto l'audizione, quale teste, da parte di questa Corte.

Un altro motivo di appello è stato formulato dalla difesa con riferimento alla disponibilità dei beni da parte di BALSANO Giuseppe, assertivamente smentita dal fatto che proprio BALSANO Castrense aveva concesso a terzi in locazione le unità immobiliari in questione.

Il BALSANO, ancora, ha dedotto che l'impresa "Balsano" nel 2001 aveva usufruito di un credito d'imposta pari al 50% del costo degli immobili, e che i suoi redditi, così riconsiderati, erano stati sufficienti per l'acquisto anche delle due autovetture, peraltro già usate e di modico valore.

L'appellante per finire, ha richiamato l'attenzione della Corte sulla pagina 270 della relazione dei periti d'ufficio, là dove era stato sottolineato, con riferimento ad un c/c bancario, che le entrate erano riconducibili all'attività di impresa.

In esito all'odierna udienza camerale il procedimento è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni delle parti trascritte nel verbale di udienza e riportate in epigrafe.

SI OSSERVA

L'appello, sul punto concernente la misura personale, non merita accoglimento.

*

L'eccezione di improcedibilità, in tesi dipendente dalla violazione delle normativa comunitaria che prevede che agli interessati debba esser data la possibilità di chiedere che la trattazione del procedimento avvenga in pubblica udienza, è infondata.

L'appellante muove evidentemente dalla nota sentenza del 13 novembre 2007 (causa BOCELLARI E RIZZA contro Italia) con cui la Corte di Strasburgo ha censurato la previsione secondo la quale il procedimento per l'applicazione delle

misure di prevenzione si celebra in camera di consiglio, reputandola in contrasto con l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui stabilisce che "ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata ... pubblicamente". La Corte ha invero ritenuto sussistente la violazione dell'indicato principio della Convenzione europea, in quanto ha ritenuto "essenziale" a tal fine che "le persone coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello".

Il tema, sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, risulta già "recepito" dal Giudice delle Leggi che, rifacendosi appunto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e dell'interpretazione da essa data alla fonte convenzionale (ormai assurta al rango di fonte interposta rispetto all'art. 117 Cost., comma 1, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale che trae origine dalle decisioni nn. 348 e 349 del 2007, 39 del 2008, nonché 311 e 317 del 2009), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e dell'art. 2 *ter* della L. 31 maggio 1965 n. 575 nella parte in cui non prevedono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte di appello, nelle forme dell'udienza pubblica (v. sentenza n. 93 del 2010).

Nella specie, tuttavia, l'appellante non ha mai chiesto che la celebrazione del procedimento avvenisse in forma pubblica, ed appare perciò evidente la pretestuosità dell'eccezione in commento, non essendo mai stata esternata alcuna aspirazione alla trattazione del processo in forma pubblica e non essendovi perciò spazio per ritenere che aspettative in tal senso del BALSANO siano mai state frustrate.

Ancor più in radice, va peraltro aggiunto che anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale la giurisprudenza aveva reiteratamente osservato che sarebbe stato impossibile, per il giudice italiano, fare diretta applicazione delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in assenza di una legge ordinaria che le rendesse esecutive (v. Cass., sez. I^a, sent. n. 13569 dei giorni

4.2/27.3.2009, che si era a sua volta rifatta alla sentenza della Corte Costituzionale del 22 ottobre 07 n. 349).

Solo a far data dal 1° dicembre 2009 si sarebbe potuto forse discutere dell'applicazione diretta, da parte del Giudice Italiano, dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU: l'art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza, del 7 dicembre 2000), recepito dall'art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione Europea, nella versione derivante dalle modifiche ad esso apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 – ratificato dall'Italia con la Legge 2 agosto 2008 n. 130 – è entrato in vigore, infatti, proprio il 1° dicembre 2009; e secondo una giurisprudenza che sembra via via delinearsi (Cons. St., Sez. IV, 2 marzo 2010 n. 1220; TAR Lazio, Sez. II bis, 18 maggio 2010 n. 11984) la norma avrebbe appunto determinato la cosiddetta “comunitarizzazione” delle norme CEDU: non più, pertanto, norme internazionali e parametro interposto di legittimità costituzionale di norme domestiche ex art. 117 Cost., bensì norme comunitarie che legittimerebbero la disapplicazione di norme interne con esse contrastanti.

A far data dal 1° dicembre 2009, pertanto, il Tribunale avrebbe potuto - e dovuto - assecondare la richiesta del BALSANO di celebrazione del procedimento in pubblica udienza, disapplicando la norma interna che la Corte E.D.U. ha ritenuto contrastante con la citata normativa comunitaria. Assecondare, si è detto; ove mai, però, l'interessato avesse avanzato richiesta in tal senso. E già si è detto appunto che il BALSANO non ha in realtà mai manifestato alcuna istanza al riguardo.

*

Infondato è, poi, il motivo di appello concernente una sorta di violazione del principio del *ne bis in idem*, intravisto dall'appellante nella sua sottoposizione non soltanto alla misura di prevenzione, ma anche ad una misura sicurezza, ovverosia ad una cautela avente, secondo l'appellante, <<eguale efficacia deterrente ed afflittiva>>.

A tal proposito basta invero osservare che l'ipotesi dell'applicazione, nei confronti di una stessa persona, di una misura di sicurezza e di una misura di prevenzione, è espressamente regolata dall'art. 10 della L. n. 1423 del 1956, che testualmente recita: *<<quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti>>*. Non è mancato, invero, chi aveva interpretato la norma nel senso di un'assoluta inapplicabilità di una misura di prevenzione nei confronti di coloro i quali fossero stati già colpiti da una misura di sicurezza. Ma ogni eventuale dubbio ermeneutico è stato fugato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte che ha reiteratamente affermato: *<<l'art. 10 della L. n. 1423 del 1956, regolando l'ipotesi di concorrenza di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ne vieta l'esecuzione contemporanea e attribuisce la prevalenza alla misura di sicurezza, escludendo perciò l'esecuzione della sorveglianza speciale, al fine di evitare la duplicazione di misure fondate sui medesimi presupposti e tendenti al medesimo obiettivo dell'eliminazione della pericolosità sociale. Tuttavia il suo ambito di applicazione è limitato all'ipotesi di contemporaneità delle due misure, e non anche alla diversa ipotesi di loro applicazione differita nel tempo; da essa, pertanto, non può trarsi un principio di carattere generale, secondo il quale sarebbe sempre vietata l'applicazione, nei confronti dello stesso soggetto, della sorveglianza speciale e della libertà vigilata, o di una misura di sicurezza detentiva. Al contrario, la norma riconosce implicitamente la liceità dell'applicazione congiunta di entrambe le misure e ne vieta soltanto l'esecuzione simultanea* (Cassazione penale sez. I, 27 maggio 1998 n. 3095, Buda).

*

L'appellante ha poi lamentato la carenza del requisito dell'attualità

evidenziando di aver ripreso già dal luglio 2009 la sua attività di fabbro ferraio e di non aver più intrattenuto rapporti di sorta con pregiudicati, peraltro dopo aver tenuto una buona condotta inframuraria.

Anche tale eccezione è infondata.

Il periodo trascorso in stato di libertà (dopo la carcerazione subita dal 28 maggio 2004 al 4 luglio 2009) è invero troppo breve per poterne inferire l'affrancazione del proposto dal sodalizio mafioso nel quale ha lungamente militato, specie poi ove si ponga mente alla mancanza del benché minimo segnale di respicenza o, men che meno, di avvio di un percorso di collaborazione con lo Stato.

Non va omissis il rilievo che l'attività lavorativa del proposto non gli aveva impedito in precedenza di dedicarsi attivamente alle attività del sodalizio mafioso di Monreale (attività per le quali è stato definitivamente condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. nonché per il reato di turbata libertà degli incanti), risultando perciò inconferente l'assunto difensivo secondo cui il ritorno alla medesima attività lavorativa dovrebbe costituire adesso testimonianza di un effettivo cambiamento di vita.

Il positivo comportamento inframurario risulta irrilevante ai fini che in questa sede interessano, nell'assenza di concorrenti segnali di discontinuità con la negativa condotta penalmente sanzionata.

Ed è appena il caso di rammentare che la pericolosità è espressamente richiesta solo dall'art. 3, comma primo, della L. n. 1423/56, e non già dagli artt. 1 e 2 della Lg. n. 575/65, i quali si limitano a prevedere l'applicabilità delle misure anzidette a chi sia semplicemente indiziato di appartenere a tali associazioni criminose. Considerazione, questa, che comporta che una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di detta ultima condizione e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sé non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle

ragioni per le quali il soggetto sia da considerarsi anche attualmente pericoloso; restando in definitiva a carico del proposto l'onere di dimostrare concretamente la propria dissociazione da Cosa Nostra.

*

Confermata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura di prevenzione, va infine confermata anche la durata della sorveglianza speciale, senz'altro congrua in relazione alla concreta pericolosità del soggetto di che trattasi, ben tratteggiata dal giudice di prime cure.

Passando alla misura patrimoniale, va subito respinta l'eccezione di improcedibilità formulata anche in questo caso per la dedotta impossibilità di una trattazione in forma pubblica del procedimento ablativo.

Valgano in proposito le medesime considerazioni svolte con riferimento alla misura personale.

*

E' infondata, poi, l'eccezione di improcedibilità formulata dal BALSANO in relazione alla dedotta irretroattività dell'art. 2 *bis*, comma 6 *bis*, della L. 575/1965 (introdotto dall'art. 10, comma 1 lett. c) n. 2 della L. 24 luglio 2008 n. 125), che consente l'applicazione di misure patrimoniali anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione.

A tal riguardo l'appellante deduce che la giurisprudenza della C.E.D.U. sarebbe orientata nel senso di equiparare la confisca ad una vera e propria "pena", come tale colpita dal divieto di retroattività prevista dal principio di legalità vigente

nella normativa italiana, e - quel che più conta nell'angolazione prospettica segnata dall'appellante - dall'analogo divieto previsto dall'art. 7 della Convenzione E.D.U.

L'allegazione sconta però un errore di fondo: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo menzionata dalla difesa (sentenza CEDU n. 307 del 1995, causa WELCH contro Gran Bretagna) riguarda infatti quelle particolari forme di confisca (*ordonnance de confiscation*) complessivamente connotate da natura repressiva; ed a tal fine la Corte di Strasburgo ha segnalato che il punto di partenza per accertare la natura sanzionatoria – o meno - di una confisca consiste nel verificare se la misura stessa sia istituita in seguito alla condanna per il "reato", mentre altri elementi valutativi utili a questo scopo possono essere costituiti dalla natura e dalle finalità della misura, dalla sua classificazione in base al diritto nazionale, dalle procedure necessarie per l'adozione e per l'esecuzione, e dalla sua gravità.

Così dovendosi convenire, risulta però evidente che la confisca di prevenzione non è in alcun modo equiparabile ad una "pena", non avendo affatto natura sanzionatoria. La giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione di nomofilachia, proprio prendendo in esame le peculiarità della confisca di prevenzione e procedendo ad una ricognizione critica assimilabile a quella suggerita dalla Corte Europea, ha infatti incontrovertibilmente acclarato che il provvedimento ablativo in questione non ha carattere sanzionatorio né è assimilabile ad un vero e proprio provvedimento di "prevenzione"; va qualificato, piuttosto, come un vero e proprio "*tertium genus*" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile (quanto al contenuto ed agli effetti) alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 cpv. C.P., applicata, per scelta non sindacabile del Legislatore, nell'ambito dell'autonomo procedimento di prevenzione previsto e disciplinato dalla legge n. 575/1965 e successive modificazioni (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 18 del 3 luglio 1996, Simonelli).

Non trattandosi di "pena" o comunque di provvedimento a contenuto precipuamente sanzionatorio, e trattandosi di provvedimento equiparato alle misure

di sicurezza, risulta pertanto del tutto corretta la ricostruzione ermeneutica del Tribunale che, facendo applicazione dei principi dettati del combinato disposto tra gli artt. 200 e 236, co. 2, c.p., ha ritenuto nella specie applicabili le novità introdotte dalla L. 24 luglio 2008 n. 125

*

E' fondato, invece, il motivo di appello secondo cui la confisca dovrebbe essere dichiarata nulla perché intervenuta dopo un periodo più lungo di due anni rispetto al momento della cessazione della misura personale, coincidente con la morte di BALSANO Giuseppe, o comunque per violazione del disposto di cui all'art. 6 C.E.S.D.U. secondo cui ogni persona ha diritto ad un giudizio da concludere entro un termine ragionevole.

Con riferimento a tale doglianza occorrono alcune precisazioni.

L'appellante ritiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere implicitamente abrogato dalla legge sopravvenuta (ed in particolare ad opera del comma 6 *bis* dell'art. 2 *bis* della Legge 575/1965) l'art. 2 *ter*, comma 6, L. cit.

Ma a ben vedere il rilievo del primo giudice è corretto e condivisibile. Proprio non si vede, infatti come possano coesistere due norme che disciplinano la stessa materia in modo diametralmente opposto: il “nuovo” art. 2 *bis*, comma 6 *bis*, della L. 575/1965, infatti, prevede che *<<le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione>>*; mentre l'art. 2 *ter*, comma 6, della medesima legge, prevede che le misure di prevenzione patrimoniali *<<possono essere adottate ... anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione>>*. La volontà del Legislatore del 2008 appare chiaramente orientata nel senso di

svincolare l'applicabilità della misura patrimoniale dal termine ultimo che in precedenza era costituito dalla cessazione della misura personale⁴: fino alla cessazione della misura personale, infatti, persiste la pericolosità sociale del prevenuto (non avrebbe senso, altrimenti, la perdurante applicazione della sorveglianza speciale); e prevedere che la misura patrimoniale può essere applicata "indipendentemente dalla pericolosità sociale" comporta proprio l'introduzione della possibilità di colpire i patrimoni di provenienza illecita anche dopo la cessazione – per qualsiasi causa – della sorveglianza speciale.

Appare perciò incontestabile l'implicita abrogazione dell'art. 2 *ter*, comma 6, della L. 575/1965. E risulta, di conseguenza, senz'altro ammissibile l'applicazione di una misura patrimoniale senza alcun riferimento a quella persistenza della misura personale che veniva ancora menzionata nell'ormai abrogato articolo di legge fin qui commentato.

E' venuta meno, in definitiva, la norma che era stata posta a fondamento della complessa ricostruzione del quadro normativo – all'epoca – esistente, oggettivata nella nota sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 465 del 1993, fondata su un granitico caposaldo (cancellato, però, dal Legislatore del 2008): il <<*riconoscimento dell'esigenza di ancorare l'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale al perdurare dell'applicazione della misura personale*>>.

L'astratta possibilità di confiscare i beni - accumulati illecitamente da un soggetto indiziato di appartenere a sodalizi di tipo mafioso – indipendentemente dalla perdurante pericolosità sociale del prevenuto e financo dalla sua persistenza in

⁴ E val la pena di sottolineare come tale scelta costituisca l'approdo di una elaborazione giurisprudenziale che aveva già acclarato come si fosse via via sviluppata la tendenza <<*rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale, pur permanendo l'ovvio collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati come pericolosi*>> (Cass. n. 8642 dei giorni 18.1/10.3.2006); in considerazione del fatto che il patrimonio di origine illecita risulta <<*pericoloso in sé*>>, e che la confisca di prevenzione risulta espressione di una vera e propria <<*actio in rem*>>.

vita (l'art. 2 *ter*, 11° comma, della L. 575/1965, stabilisce infatti che *<<la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso>>*; e l'art. 2 *bis*, comma 6 *bis*, seconda parte, della L. 575/1965, precisa che *<<nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa>>*) sono però cosa ben diversa, è innegabile, dal termine di efficacia del sequestro, disciplinato dall'art. 2 *ter*, terzo comma, della L. 575/965.

A tal riguardo la giurisprudenza ha tradizionalmente affrontato e risolto il tema in questione, affermando che la prima parte di tale terzo comma (*<<Con l'applicazione della misura di prevenzione il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati ...>>*) riguarda l'ipotesi ordinaria, e cioè il caso di applicazione congiunta di misura personale e patrimoniale, svincolata da termini di efficacia autonoma del sequestro. Basta in questa sede ricordare, tra le tante, la sentenza n. 25038 del 9 febbraio 2004, SANSONE, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito che l'interpretazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 *ter* della legge n 575 del 1965 è ormai definitivamente consolidata nel senso che *<<quando la confisca dei beni è pronunciata contestualmente alla applicazione della misura di prevenzione personale, non è previsto alcun termine di perenzione del sequestro, il quale rimane in vita per tutto il corso del procedimento e mantiene la sua efficacia fino alla emanazione del decreto applicativo della misura personale>>*; nonché le sentenze nn. 7616 dei giorni 16.2/2.3.2006 (CATALANO), 27603 dei giorni 4.5/12.7.2007 (CHIOVARO) e 11170 dei giorni 6/15.3.2007 (PIAZZA), che hanno appunto confermato l'orientamento giurisprudenziale in questione.

Il secondo periodo del terzo comma in esame (*<<Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dall'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale>>*) prevede invece una deroga alla prima parte del medesimo comma, dettata per il caso di dissociazione temporale tra le due

misure, nel senso che la confisca può intervenire anche successivamente alla misura personale, purchè entro un anno – prorogabile di un altro anno - dalla data dell'avvenuto sequestro. Le medesime sentenze della Corte di legittimità sopra citate hanno invero ribadito tale principio, puntualizzando appunto che *<<il termine annuale, eventualmente prorogabile di un altro anno, previsto dal terzo comma dell'art. 2-ter e decorrente dal provvedimento di sequestro riguarda il caso in cui il provvedimento di confisca sia emanato "successivamente", e cioè dopo l'applicazione della misura personale, e la conseguente perenzione della misura allo scadere del termine è subordinata a tale condizione>>*.

Quest'ultima situazione sembra appunto quella verificatasi nella specie: l'efficacia della misura personale (applicata a BALSANO Giuseppe con decreto del 21 ottobre 1994, mai eseguito dapprima a causa della prolungata latitanza e poi a causa dello stato di detenzione del prevenuto conclusosi con il suo decesso in carcere) si è infatti estinta (per morte del prevenuto) il 18 luglio 2005, mentre la confisca è intervenuta il 21 giugno 2010 a fronte di un sequestro che era stato emesso il 19 luglio 2004. Ritenendo che la seconda parte del terzo comma dell'art. 2 *ter* sia applicabile anche all'ipotesi di estinzione della misura personale dipendente da morte del prevenuto (e non soltanto all'ipotesi "fisiologica" di integrale espiazione della misura), pertanto, nella specie improrogabilmente entro il 18 luglio 2006 avrebbe dovuto essere emesso il decreto di confisca.

Una serie di considerazioni ostano però all'accoglimento di tale soluzione, che viene invece sottesamente sostenuta dall'appellante.

Ed invero, così convenendosi potrebbero in concreto verificarsi situazioni del tutto odiose e categoricamente da scongiurare: è vero, infatti, che nella specie, dal momento del decesso del BALSANO (luglio 2005) il primo giudice avrebbe avuto pur sempre un anno (fino al 2006) per concludere con l'eventuale confisca il procedimento ablativo avviato nel luglio 2004; ma se il sequestro fosse stato emesso più di due anni prima del decesso del prevenuto (in via di mera ipotesi, nel 2002), al momento decesso (nel 2005) se ne sarebbe verificata l'improvvisa ed irrimediabile

perenzione con contestuale obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità della misura patrimoniale. Situazione questa, chiaramente irragionevole, sia perché dissonante rispetto alla esplicita finalità del Legislatore di perseguire con ancor maggior vigore il fenomeno mafioso; sia perché la perenzione del sequestro non sarebbe adeguatamente compensata dalla possibilità di attivare un autonomo procedimento ablativo direttamente nei confronti degli eredi, avuto riguardo al rischio di dispersione dei beni – si pensi in particolare al denaro liquido – nelle more tra la perenzione del primo sequestro e l’emissione del secondo; sia – e soprattutto, con valenza addirittura assorbente rispetto alle altre due considerazioni - perché <<il decesso potrebbe avvenire anche per cause non naturali o accidentali e detto evento potrebbe essere deliberatamente perseguito da terzi proprio al fine di "riciclare i beni", facendoli così rientrare proprio nel "circuito dell'associazione di tipo mafioso, seppur attraverso l'interposizione di soggetti diversi">>, come lucidamente avevano ammonito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18 del 1996 (SIMONELLI + 5), allorché avevano preso in esame la questione inerente alla caducazione o meno del sequestro in dipendenza della sopravvenuta morte del proposto, nel sistema precedente alla novella del 2008. E’ pacifico, d’altro canto, che ogni termine processuale deve essere “certo”, laddove invece l’ancoramento del termine di efficacia del sequestro ad un evento estrinseco ed accidentale qual’è la morte del prevenuto, verrebbe a costituire un elemento di indeterminatezza imponderabile ed incompatibile con la “certezza” di cui si è detto.

Il Tribunale ha ritenuto di poter risolvere in radice il problema affermando che la seconda parte del terzo comma dell’art. 2 *ter* sarebbe applicabile soltanto nel caso di sopravvivenza del prevenuto, ed affermando conseguentemente che in caso di morte del prevenuto il sequestro non sarebbe soggetto ad alcuna perenzione.

Laddove però una situazione di tal genere è sempre stata giudicata inammissibile perché inaccettabile è in sé il protrarsi di una situazione d’incertezza e insensibile a “scansioni normativamente delimitate secondo i principi di tipicità e di legalità, ai quali corrispondono la compressione della sfera giuridica della persona e

la possibilità del pregiudizio dei diritti di terzi”, presidiate dai principi della libertà dell'iniziativa economica privata e del riconoscimento della proprietà privata (arg. da Cass., Sez. Un. n. 36 del 2001). Ed anche la Corte Costituzionale, con riferimento ai provvedimenti cautelari (qual è indubbiamente il sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione), ne ha più volte ribadito il doveroso assoggettamento all'elementare *ratio* di certezza e necessaria definizione di situazioni pendenti in modo precario.

Ad avviso della Corte si impone pertanto un percorso logico argomentativo parzialmente diverso da quello seguito dal primo giudice, ed ispirato alla linea interpretativa indicata dalla Corte Costituzionale con la già citata sentenza interpretativa di rigetto n. 465 del 1993.

Nell'occasione il Giudice delle Leggi, seguendo un'interpretazione definita “sistematico-finalistica” dello “stratificato plesso di norme che regolano la materia”, aveva invero suggerito un coordinamento tra il terzo ed il sesto comma del ripetuto art. 2 *ter*, idoneo a contemperare le finalità perseguite dal Legislatore con una serie di inconvenienti che erano stati rilevati dalla giurisprudenza di merito segnatamente là dove era stato osservato che cessando l'esecuzione in concreto della misura personale, il sequestro disposto sarebbe rimasto senza seguito, anche ove non fosse trascorso l'anno (e la sua eventuale proroga) previsto dal terzo comma, a causa dello "sbarramento" insuperabile indicato dalla disposizione impugnata nella cessazione della misura personale.

La Corte Costituzionale ha però in quell'occasione ritenuto che il problema sollevato dal giudice di merito non avesse rilevanza sul piano della costituzionalità e fosse invece suscettibile di essere affrontato e risolto diversamente, direttamente dal giudice di merito, in base ad opzioni interpretative possibili. In quel caso il Giudice delle Leggi, coordinando il terzo ed il sesto comma dell'art. 2 *ter*, ha considerato che in generale il termine ultimo di efficacia del sequestro - e la possibilità di adottare la confisca entro detto termine che è perentorio - era quello della seconda parte del terzo comma, a meno che non fosse dato in concreto un termine maggiore, coincidente con la maggiore durata della misura personale. Ed ha aggiunto:

<<Questa residualità applicativa del sesto comma manterrebbe alla norma ed al termine finale in essa previsto la funzione loro assegnata quale momento non superabile a garanzia della chiusura delle vicende patrimoniali, e sarebbe altresì coerente col canone di conservazione del significato di entrambe le disposizioni e della finalità cui con ciascuna di esse si intende pervenire>>.

Seguendo tale angolazione prospettica ritiene il Collegio che anche alla luce della riforma del 2008, e nonostante l'abrogazione del sesto comma dell'art. 2 *ter*, sussista la possibilità di riconoscere o restituire coerenza al rinnovato quadro normativo, da un lato individuando un termine massimo per la conclusione del procedimento ablativo anche nel caso di decesso del soggetto socialmente pericoloso, e dall'altro risolvendo quegli inconvenienti che nel presente decreto si sono definiti come odiosi e categoricamente da scongiurare.

La chiave di volta sembra potersi ravvisare in un coordinamento tra il comma 6 *bis* dell'art. 2 *bis*, il terzo comma dell'art. 2 *ter*, e l'11° comma dello stesso art. 2 *ter*., ed il sistema sembra perciò così ricostruibile:

- anche a seguito della novella del 2008 la norma “generale” sulla durata massima del sequestro prodromico ad una confisca svincolata dalla misura personale (già “fisiologicamente” interamente espiata, o “patologicamente” estinta per morte del prevenuto) continua ad essere quella di cui all'art. 2 *ter*, comma 3, seconda parte; termine, questo, ritenuto dalla Corte Costituzionale “rispondente ad una ragionevole e adeguata programmazione investigativa” (v. Corte Cost. 465 del 1993);
- visto che l'11° comma dell'art. 2 *ter* rende palese la volontà del Legislatore di assoggettare gli eredi dell'indiziato mafioso ad un periodo di incertezza “*post mortem*”, in vista del contemperamento tra le esigenze di ablazione dei patrimoni di formazione illecita e quelle di definizione delle situazioni giuridiche precarie, non v'è ragione per privilegiare tanto vistosamente gli eredi di soggetti deceduti nel corso del procedimento ablativo, consentendo loro di avvantaggiarsene per riottenere immediatamente ogni bene già in

sequestro da almeno due anni;

- a far data dal decesso l'azione ablativa può quindi essere esercitata entro il termine di cinque anni (art. 2 *ter*, 11° comma), o continuare ad esserlo se già esercitata (art. 2 *bis*, comma 6 *bis*), per essere poi comunque definita nel termine previsto dall'art. 2 *bis* terzo comma, decorrente dal sequestro (se successivo al decesso ed infraquinquennale) o dalla morte (se anteriore a tale evento);
- resta salva la possibilità di attivare - in caso di perenzione del sequestro “*ante-mortem*” - un autonomo procedimento nei confronti degli eredi, ove ancora non sia trascorso il quinquennio di cui all'art. 2 *bis*, comma 6 *bis*.

Applicando tali criteri al caso che in questa sede ci occupa, in definitiva, l'Autorità Giudiziaria avrebbe dovuto concludere il procedimento ablativo entro due anni decorrenti non già dal sequestro disposto prima della morte di BALSANO Giuseppe, bensì dalla morte del BALSANO stesso.

Il termine risulta però spirato infruttuosamente, e non resta se non prenderne atto e provvedere di conseguenza, nei termini specificati in dispositivo, con valenza assorbente rispetto ai motivi di appello di merito formulati dall'interessato.

*

Appare doverosa un'ultima notazione: i beni sono stati sequestrati e confiscati sul presupposto della loro pregressa riferibilità all'ormai deceduto BALSANO Giuseppe.

Nel presente grado del giudizio BALSANO Castrense, nel tentativo di vincere la presunzione di cui al terzo comma dell'art. 2 *bis* L. 575/9165 che era stata posta a fondamento della confisca di beni a lui intestati ma in realtà “appartenenti” a suo padre e frutto dell'attività delittuosa di quest'ultimo, ha però energicamente sostenuto che ogni cespite in sequestro non era affatto riconducibile a suo padre,

essendone sempre stato lui stesso l'effettivo *dominus* e proprietario.

Non è ovviamente consentito a questa Corte di Appello di mutare il titolo del sequestro e della confisca, e tuttavia le allegazioni di BALSANO Castrense, e cioè di un soggetto condannato per associazione mafiosa e la cui incapacità economica è stata incidentalmente affermata dal primo giudice, lasciano ritenere doverosa la sensibilizzazione dell'Autorità proponente in vista della verifica circa la correttezza delle allegazioni dell'odierno appellante e circa la sussistenza delle condizioni per l'attivazione di un procedimento ablativo direttamente nei suoi confronti anziché in qualità di erede o intestatario fittizio del patrimonio che oggi gli viene restituito.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Sez. V[^] penale e misure di prevenzione

Visti gli 1 e sgg. LL. 1423/1956 e 575/1965 e succ. modd. e intt., rigetta l'appello proposto nell'interesse di BALSANO Castrense contro il decreto del Tribunale di Palermo dei giorni 3/21.6.2010, sul punto concernente l'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione di natura personale.

In accoglimento dell'appello proposto da BALSANO Castrense, in proprio e in qualità di erede di BALSANO Giuseppe, sul punto riguardante la confisca dei beni sequestrati in danno dello stesso BALSANO Giuseppe, revoca la confisca di ogni bene in sequestro, nonché il sequestro disposto dal Tribunale di Palermo il 19 luglio 2004.

Ordina la cancellazione della trascrizione immobiliare effettuata nel 2004 ai nn. 39973 R. Gen. e 25402 R. Part., nonché della trascrizione riguardante i beni mobili registrati.

Ordina la restituzione dei beni dissequestrati in favore di BALSANO Castrense, e manda alla Cancelleria per ogni adempimento all'uopo necessario.

Dispone la trasmissione del presente decreto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, unitamente a copie della proposta, del decreto di

primo grado, del decreto di sequestro, dell'atto di appello e della memoria tecnica depositata dall'appellante all'udienza camerale del 10 dicembre 2010, per quanto di eventuale competenza in ordine agli accertamenti specificati in parte motiva.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della V[^] sezione penale della Corte di Appello, il 10 dicembre 2010.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Giovanni D'Antoni

IL PRESIDENTE

dott. Salvatore Di Vitale